

07 ottobre 2022 - n.21

I Jolly di Simone



<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

a cura di **Simona Anzani**



Focus istituzionale



Concorsi pubblici e assunzioni, via libera al nuovo regolamento

Dopo più di 28 anni cambiano le regole per l'accesso agli impieghi e le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici nel segno della **digitalizzazione, della semplificazione, della parità d'accesso ed equilibrio di genere**, superando le situazioni di svantaggio, con l'obiettivo di **garantire la massima partecipazione ai concorsi e la piena trasparenza ed efficienza nelle procedure**. Regole più snelle e "razionali" per l'accesso alla Pa, che mettono a sistema tutte le riforme per la rivoluzione del reclutamento promossa dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, nei 20 mesi del Governo Draghi.

Tutto questo nel Dpr approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri nella seduta del 5 ottobre. Il provvedimento **riscrive il testo unico sui concorsi finora in vigore, Dpr 487 del 1994**, rappresentando così uno dei cardini della riforma del lavoro pubblico prevista dal Pnrr, in particolare dalla milestone M1C1-56, insieme alle **linee guida sui profili professionali, a quelle sull'accesso alla dirigenza e sulla parità di genere** e ai **provvedimenti relativi al funzionamento del portale InPA**. Per questa sua complessità, il decreto costituisce una delle principali misure attuative della riforma del pubblico impiego previste dalla M1C1-58, da portare a termine entro il 30 giugno 2023. Dopo il via libera del Cdm, il provvedimento è stato inviato alla Conferenza unificata per acquisirne l'intesa e poi essere trasmesso al Consiglio di Stato per il parere finale.

1. Aggiornata e semplificata la disciplina in materia di accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni, adeguandola alle riforme introdotte nel pubblico impiego e a quelle di efficientamento, digitalizzazione, velocizzazione e razionalizzazione nello svolgimento delle procedure concorsuali.

2. Digitalizzazione delle procedure in tutte le fasi di concorso, eliminando per sempre “carta e penna”: **accesso alla procedura**, svolgimento delle prove, nomina delle commissioni, pubblicazione delle comunicazioni, svolgimento dei concorsi unici, assunzione in servizio. In questo modo si completa il processo di riforma del reclutamento avviato con i Decreti legge 44/2021, 80/2021 e 36/2022 e viene **garantita piena coerenza delle procedure con le innovazioni introdotte con il portale “InPA”**. Dal 1° luglio scorso, infatti, **le amministrazioni centrali e le autorità indipendenti possono pubblicare i propri bandi di concorso su InPA, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato. Dal 1° novembre 2022, invece, la pubblicazione sul portale InPA diventerà obbligatoria, e sarà estesa anche a Regioni ed enti locali, mentre dall'anno prossimo non sarà più obbligatorio pubblicare i bandi in Gazzetta Ufficiale.**

3. Nuove, concrete e innovative misure a tutela della parità di genere e dei soggetti in situazioni di svantaggio in attuazione del DI 36/2022. Queste misure sono finalizzate alla **rimozione degli ostacoli alla partecipazione ai concorsi per le donne in gravidanza o allattamento e per coloro che si trovino in situazioni di svantaggio (Dsa)**, in termini coerenti con le linee guida sulla parità di genere in corso di adozione da parte del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per le pari opportunità.

4. Rimodulazione dei meccanismi di riserva e dei titoli di preferenza rispetto al nuovo contesto e alla salvaguardia della parità di genere. **Valorizzata l'appartenenza al genere** meno rappresentato nell'amministrazione in relazione alla qualifica per la quale il candidato ha partecipato, a parità, ovviamente di titoli e merito e a determinate condizioni.

5. Abrogazione delle norme obsolete o incompatibili con la riforma del reclutamento.

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/05-10-2022/concorsi-pubblici-e-assunzioni-libera-al-nuovo-regolamento>

Pnrr: intesa tra ministro Pa, Cdp e Invitalia per rafforzare la capacità amministrativa e progettuale di Regioni ed enti locali

Memorandum of Understanding tra il ministro Renato Brunetta, l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco, e l'amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella.

Cassa Depositi e Prestiti e Invitalia affiancheranno le strutture del ministro per la Pubblica amministrazione per rafforzare la capacità amministrativa e progettuale di Regioni ed enti locali e favorire l'attuazione degli interventi previsti dal Pnrr. La collaborazione è stata sancita con la firma, a Palazzo Vidoni, di un Memorandum of Understanding tra il ministro Renato Brunetta, l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco, e l'amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella.

Il ministro per la Pa e il Dipartimento della Funzione pubblica, in raccordo con il ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati costantemente impegnati per sostenere la capacità amministrativa di Regioni ed enti locali con misure che ne hanno incrementato le facoltà assunzionali, anche con il trasferimento diretto di risorse, che hanno semplificato e digitalizzato le procedure concorsuali, con un significativo recupero di tempi e costi, e infine con il portale Capacity Italy per assicurare attività di assistenza tecnica, desk e field, agli enti impegnati nella realizzazione dei progetti del Pnrr.

Il Memorandum rappresenta **un ulteriore avanzamento nel sostegno prestato agli enti attuatori, che insiste, stavolta, sulla dimensione del capacity building, ovvero dell'incremento dei livelli di capacità amministrativa e progettuale del sistema pubblico italiano.** Una dimensione esplicitamente prevista nel Pnrr dal progetto 2.3.2 **“Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro”**, in capo al ministro per la Pa, con un investimento di oltre 350 milioni di euro sulle competenze e con modalità di intervento che spaziano dalla formazione al tutoring, all'affiancamento on the job, fino al più classico supporto di advisory.

Con il protocollo siglato oggi Cdp e Invitalia si impegnano dunque a prestare **supporto e assistenza alle strutture del ministro per la Pubblica amministrazione nella progettazione e realizzazione degli interventi di capacitazione, collaborando a costruirne visione e attuazione, nonché efficaci meccanismi di raccordo con Capacity Italy.** La tabella di marcia e le azioni per accompagnare **la trasformazione amministrativa (semplificazione e reingegnerizzazione dei processi), organizzativa (fabbisogni di personale, reclutamento, formazione e sviluppo del capitale umano, nuovi modelli di organizzazione e di lavoro) e digitale in corso** saranno costantemente concordate con il ministero dell'Economia e delle Finanze.

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/04-10-2022/pnrr-intesa-tra-ministro-pa-cdp-e-invitalia-rafforzare-la-capacita>

Customer experience, operativa la piattaforma per valutare i servizi digitali della Pa

È partita per otto servizi digitali erogati da tre amministrazioni - Inps, Inail e Comune di Roma - la piattaforma di customer experience voluta dal Dipartimento della Funzione pubblica e realizzata in collaborazione con Istat. Ogni volta che un cittadino usufruisce di uno dei servizi oggetto della prima fase della sperimentazione, compare, alla fine della procedura, una schermata con tre semplici domande sulla qualità della performance dell'amministrazione.

"Se non si può misurare, non si può migliorare", commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che già nel 2009, durante la sua prima esperienza a Palazzo Vidoni, aveva voluto avviare il progetto "Mettiamoci la faccia", all'avanguardia per l'epoca: i servizi pubblici potevano essere valutati con le emoticon.

"La novità ora è quella di aver affidato la rilevazione all'Istituto nazionale di statistica. Ringrazio il presidente Gian Carlo Blangiardo per questa preziosa collaborazione, che permette alle amministrazioni di conoscere in tempo reale il parere dei cittadini sui propri servizi digitali e di intervenire tempestivamente per colmare eventuali carenze".

I servizi valutabili

L'adesione delle Pa al progetto avviene su base volontaria. La partecipazione dei cittadini è anonima. Per il Comune di Roma sono valutabili i servizi digitali per il **cambio di residenza, l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e la concessione di aiuto economico per il canone di locazione**. Per l'Inail si può esprimere un giudizio sulla **certificazione e verifica di impianti e apparecchi** (ascensori, impianti di riscaldamento, etc.) **e sullo Sportello digitale** (prenotazione incontro in sede o da remoto con funzionari specialisti). Per l'Inps i servizi online sui quali si può compilare il questionario sono **la domanda di pensione e le integrazioni salariali a carico della Cassa integrazione e dei Fondi di solidarietà bilaterali**.

Il questionario

Una volta conclusa la procedura, ogni utente degli otto servizi vede comparire sullo schermo tre domande sulla facilità di utilizzo, sulla presenza di informazioni utili per la fruizione e sull'efficacia nel raggiungere il risultato atteso. È possibile esprimere un giudizio che va da "non soddisfacente" a "molto soddisfacente".

La fase **sperimentale** durerà due mesi e sarà progressivamente **estesa ad altre amministrazioni**. Al termine si valuteranno gli **interventi migliorativi nonché le modalità di messa a regime e di estensione del perimetro di Pa e servizi coinvolti**.

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/02-10-2022/customer-experience-operativa-la-piattaforma-valutare-i-servizi>

Spid gratuito a tutti i dipendenti pubblici

Identità digitale gratuita per tutti i dipendenti pubblici ancora sprovvisti di Spid. Il Dipartimento della Funzione pubblica ha firmato, all'esito di un avviso pubblico, **un protocollo d'intesa con la società Lepida, grazie al quale ogni amministrazione potrà offrire ai propri dipendenti l'opportunità di ottenere velocemente e gratuitamente la propria identità Spid.**

“Le identità Spid erogate in Italia hanno superato i 32 milioni”, commenta Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. “È un risultato importante, perché l'identità digitale permette l'accesso sicuro e inclusivo ai servizi della Pa. Per questo il Governo si è impegnato a rendere il suo utilizzo più capillare e per questo ho voluto assicurare lo Spid gratuito a tutti i dipendenti pubblici. È un modo per rimarcare il loro ruolo da protagonisti in questa stagione di grande rinnovamento della Pa. Più semplice, più digitale, più efficiente”.

Le amministrazioni pubbliche interessate dovranno richiedere all'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) una verifica preventiva dei propri sistemi di assegnazione e gestione delle credenziali rilasciate al personale e, in caso di esito positivo, ogni dipendente potrà usarle per richiedere a Lepida l'attivazione dello Spid, senza costi e senza ulteriori passaggi intermedi.

In virtù dell'accordo con il Dipartimento della Funzione pubblica, inoltre, **la società Lepida metterà a disposizione delle amministrazioni pubbliche che ne faranno richiesta le risorse professionali e tecnologiche necessarie per garantire la piena realizzazione dell'iniziativa.**

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/04-10-2022/spid-gratuito-dipendenti-pubblici>

Le sentenze ed i provvedimenti di interesse



Quota 100, infondata la questione sul divieto di cumulo

Corte Costituzionale

La Corte costituzionale ha esaminato oggi in camera di consiglio la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice del lavoro di Trento sul Decreto-legge n. 4 del 2019 (articolo 14, comma 3) che prevede la non cumulabilità della pensione anticipata cd Quota 100 con i redditi da lavoro, fatta eccezione per quelli da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. La norma è stata censurata per violazione dell'articolo 3, primo comma, della Costituzione, là dove non prevede identica esenzione per i redditi da lavoro dipendente fino a 5.000 euro lordi annui. Secondo il Giudice di Trento, il differente trattamento previsto per il reddito da lavoro dipendente – si trattava di una prestazione di lavoro intermittente – non sarebbe giustificato. In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione poiché le situazioni di cui si discute non sono comparabili. Il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui non dà luogo, infatti, a obbligo contributivo. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la disciplina del pensionamento anticipato "Quota 100" impone, si giustifica perché la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro entrerebbe in netta contraddizione con la prosecuzione di una prestazione di lavoro.

Rimessa all'Adunanza Plenaria questione relativa all'omessa pronuncia sull'istanza di rinvio alla Corte di giustizia UE.

Consiglio di Stato, Sez. V, ord. del 3 ottobre 2022, n. 8436.

Vanno rimessi alla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato i seguenti quesiti:

- a) **se e a quali condizioni la condotta del giudice che ometta di pronunciarsi sull'istanza di rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea, formulata da una delle parti in causa ex art. 267 T.F.U.E., sia qualificabile come omissione di pronuncia dovuta ad errore di fatto con conseguente ammissibilità della revocazione della sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4) c.p.c.;**
- b) **in particolare, se configuri l'omissione di pronuncia di cui sopra il caso in cui il giudice non si sia pronunciato sull'istanza di rinvio in conseguenza di un fraintendimento in cui è incorso in merito alla questione di possibile incompatibilità delle disposizioni interne da applicare per risolvere la controversia con il diritto dell'Unione europea prospettata dalla parte nei motivi di appello.**

<https://www.ildirittoamministrativo.it/Rimessa-Adunanza-Plenaria-questione-relativa-omessa-pronuncia-istanza-di-rinvio-alla-Corte-di-giustizia-UE/ult2979>

Potere di revoca della dichiarazione di pubblico interesse da parte dell'Amministrazione. Pronuncia del Consiglio di Stato.

Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 19 settembre 2022, n. 8072.

Ricorda la Sezione che l'Amministrazione è titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, di revocare, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio precedente provvedimento amministrativo quando ciò avvenga **prima del consolidarsi delle posizioni delle parti** (cfr., proprio in relazione ad un project financing, Cons. Stato Sez. III, n. 4026, 30 luglio 2013; Sez. III, n. 2838 del 24 maggio 2013).

In disparte ogni approfondimento in merito alla questione sulla assimilazione o meno dell'atto tutorio adottato nel caso concreto – in cui gli atti gravati hanno riguardato il solo primo segmento del complesso meccanismo della finanza di progetto, senza che gli stessi possano ritenersi, come accennato, incardinati in una sequenza procedimentale – **alla revoca classica e, dunque, postulare l'osservanza delle garanzie procedurali invocate, deve osservarsi che, a fronte di un primo stadio per vero prodromico di un modulo che, utilizzando una locuzione civilistica, potrebbe essere assimilato ad una fattispecie a formazione successiva o progressiva, nessun vincolo può dirsi insorto sull'Amministrazione appellata e, dunque, ravvisarsi in capo alla stessa alcuna violazione del dovere di correttezza o buona fede intesa in senso oggettivo, dovendosi invero escludere la contestata violazione di obblighi di lealtà in un segmento della complessa fattispecie de qua, così anticipato da non configurare alcun affidamento tutelabile.**

Né tale affidamento può, poi, invocarsi sul consolidamento di una posizione precontrattuale riconducibile a quella tipica del promotore, avendo le ricorrenti presentato il progetto di cui si tratta assumendosi il rischio che esso non venisse giudicato conforme all'interesse pubblico e dovendosi considerare insito nella posizione del promotore (o, meglio, dell'aspirante a tale qualificazione) il rischio economico della redazione e mancata realizzazione del progetto presentato, nella misura in cui esso è assoggettato al potere di verifica di fattibilità dell'amministrazione, con conseguente, concreta, possibilità di abbandono di qualsiasi ipotesi di esecuzione dell'intervento.

Per lo stesso ordine di ragioni deve essere respinta la censura riguardante l'invocata applicabilità, nella specie, delle regole inerenti alla revoca in autotutela ex art 21 quinquies.

Come ha ben messo in rilievo la sentenza impugnata, infatti, **i principi di cui all'art 21 quinquies, invocati dalla parte appellante, sono applicabili, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza prevalente, solo in caso di revoca di atti durevoli, stabilmente attributivi di vantaggi; laddove, devono essere esclusi, nelle ipotesi di atti, come nella specie, "ad effetti instabili ed interinali".** Ne consegue che **essendo riconducibile la dichiarazione di pubblico interesse del progetto presentato dal promotore, nel novero di tale ultima categoria di atti,** in quanto provvedimento che non attribuisce, invero, in maniera definitiva un vantaggio, ma meramente ed eventualmente prodromico alla successiva indizione della gara" (sent. V, n. 7244/21), tali principi non risultano applicabile nella specie.

Se così è, come bene ha inteso il primo giudice nella lettura complessiva e ragionevole delle disposizioni che governano il modulo in questione come interpretato dalla giurisprudenza prevalente, si spiega anche perché la censura veicolata afferente alla mancata, previa, interlocuzione procedimentale, non comporta alcuna lesione di natura sostanziale alle prerogative della parte appellante ricorrente riveniente dalla asserita omissione procedimentale "addebitata" alla Amministrazione.

Stazioni appaltanti, ecco le regole per la qualificazione. Sconti nei primi due anni

Approvate in via definitiva dal Consiglio Anac le Linee guida che individuano i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

Il nuovo sistema, che porterà a una **riduzione delle stazioni appaltanti**, diventerà operativo con l'entrata **in vigore della riforma del codice appalti**.

Requisiti obbligatori: Nella delibera – la n. 441 del 28 settembre 2022 – l'Autorità individua i requisiti obbligatori per poter essere ammessi alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori, servizi e forniture: **l'iscrizione all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (Ausa), una struttura organizzativa stabile e la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara.**

Livelli di qualificazione e sconti per i primi due anni: Nelle Linee guida Anac individua **tre livelli di qualificazione basati su determinati punteggi**: basteranno 30 punti a regime per qualificarsi per i lavori inferiori a un milione di euro (livello L3), 40 punti per importi superiori a un milione di euro e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria (livello L2), 50 punti per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria (livello L1). Per i primi due anni, sono previsti degli 'sconti', la qualificazione cioè può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di 10 punti per il livello 3 e di 5 punti per gli altri due livelli; per il secondo anno inferiore di 5 punti per il livello 3 e di 2 per gli altri due livelli.

Punteggi: Ma come si ottiene punteggio? A seconda del possesso di determinati requisiti (oltre a quelli obbligatori): 20 punti per la presenza nella struttura organizzativa di dipendenti con competenze specifiche; 20 punti se possiede un sistema di aggiornamento e formazione del personale; 40 punti per il numero di gare svolte nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione; 10 punti per l'uso delle piattaforme telematiche.

Si ottengono punti anche per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano la Banca dati Anac e degli obblighi sul monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'uso dei finanziamenti previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

Verifiche: Anac effettua a campione verifiche sulle informazioni dichiarate dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza per controllarne la veridicità e confermare il livello di qualificazione. Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio è pari o superiore a quello necessario per la qualificazione di livello, ridotto del 5 per cento. Il punteggio di qualificazione viene aggiornato annualmente.

Sono qualificati di diritto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip, Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, Difesa servizi, Sport e salute Spa. Qualificate con riserva invece le stazioni uniche appaltanti delle città metropolitane e delle province.

<https://www.anticorruzione.it/-/stazioni-appaltanti-ecco-le-regole-per-la-qualificazione.-sconti-nei-primi-due-anni#:~:text=Per%20i%20primi%20due%20anni%2C%20sono%20previsti%20degli%20'sconti',per%20gli%20altri%20due%20livelli.>

PA: piattaforma digitale dei benefici economici, il Garante chiede più garanzie

No alla raccolta massiva e generalizzata delle transazioni degli utenti

Si condiziona del Garante per la privacy sullo schema di decreto del Ministro per la transizione digitale che disciplina una nuova piattaforma per l'erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche ai cittadini. Lo schema regola un complesso di trattamenti di dati attraverso i quali assicurare l'erogazione di aiuti economici destinati a specifici acquisti da effettuare utilizzando **strumenti di pagamento elettronici**. L'obiettivo è quello di **digitalizzare i pagamenti della Pa e consentire un più efficiente controllo della spesa pubblica, semplificando l'accesso alle diverse iniziative da parte dei cittadini attraverso l'uso della nuova piattaforma gestita da PagoPA.**

Poiché i trattamenti effettuati tramite questa infrastruttura complessa **presentano rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone il Garante ha chiesto all'Amministrazione di integrare e modificare il testo del decreto, dettando precise condizioni.**

Al fine di erogare i benefici ai cittadini, la piattaforma è destinata a raccogliere in modo massivo e generalizzato informazioni su tutti gli aspetti, anche i più delicati, della vita quotidiana dell'intera popolazione sulla base degli acquisti effettuati, nonché dati degli strumenti di pagamento (numero di carta di credito, ecc.) **e dei conti correnti (IBAN) dei fruitori.** Un patrimonio informativo così importante, riferibile anche categorie di persone vulnerabili, richiede – afferma il Garante - l'adozione di misure tecniche e organizzative in grado di mitigare i rischi di utilizzi impropri, oltre che di accessi non autorizzati, assicurando che i dati siano trattati solo per l'erogazione dei benefici richiesti.

La piattaforma dovrà quindi essere progettata, nel rispetto dei principi di privacy by design e by default, limitando la raccolta dei dati a quelli strettamente necessari allo scopo perseguito dalla singola iniziativa, senza accentrare presso PagoPa, i dati relativi a tutte le transazioni commerciali eseguite con gli strumenti di pagamento censiti nel sistema dagli utenti.

Particolare attenzione poi dovrà essere posta nella raccolta dei dati relativi ai codici merceologici dei beni acquistati, poiché da tali informazioni possono emergere anche riferimenti a opinioni politiche, convinzioni religiose, dati genetici, sulla salute o la vita sessuale.

L'amministrazione dovrà inoltre adottare **misure tecniche e organizzative per verificare la titolarità dei conti correnti e l'intestazione degli strumenti di pagamento, tenendo conto che alcuni utenti potrebbero operare sulla piattaforma in favore di altri beneficiari (anziani, minori, disabili).**

Mentre per prevenire accessi abusivi o illeciti, o usi impropri dei dati personali, i diversi canali di accesso alla piattaforma, fisici o digitali, che consentiranno di usufruire dei benefici offerti dalle PA, dovranno garantire una adeguata protezione dei dati con garanzie e misure di sicurezza adeguate al rischio. Il Garante ha chiesto infine che, anche eventualmente attraverso un successivo atto attuativo, siano individuati i tempi di conservazione dei dati, differenziati secondo le diverse tipologie e finalità per le quali sono trattati.

<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9809282>

Verificare per motivi illeciti un'informazione del database dell'ufficio, è accesso abusivo al sistema informatico

Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 37459 dep. 4 ottobre 2022

L'imputato veniva condannato per il reato ex art. 615 ter, co. 1; 2; n. 1); 3, c.p., di cui al capo H) dell'imputazione, per avere istigato i coimputati, appartenenti alle forze dell'ordine, ad accedere abusivamente al sistema informatico SDI in dotazione alla Polizia di Stato, per soddisfare una sua richiesta illegittima, consistente nel verificare se un'autovettura parcheggiata nei pressi del suo deposito di carburanti fosse un'auto-civetta della polizia, nel timore di essere sottoposto a indagini per la sua attività illecita.

Le deposizioni degli imputati puntavano a dimostrare che la richiesta del privato fosse in realtà un input a un'attività di repressione criminale in quanto il gestore temeva che si trattasse di un appostamento di rapinatori che volevano controllare i suoi movimenti prima di agire. Ma tale circostanza se poteva costituire la giustificazione dell'accesso alla banca dati è stata smentita dalle intercettazioni, dalle quali emergeva la sua richiesta di ottenere tale informazione, ma "senza urgenza"; il che contraddice la rappresentazione di una persona intimorita dall'imminenza della commissione di un reato ai suoi danni.

Non emerge perciò che i poliziotti abbiano consultato lo Sdi in ragione della loro missione anticrimine, ma in realtà per fare un favore al gestore che temeva di essere attenzionato dalla Polizia in ragione della sua attività illecita di rilascio dei Das (documenti di accompagnamento semplificato che attestano il pagamento delle accise sugli idrocarburi). Attività per la quale il gestore rivestiva anche la qualifica di incaricato di pubblico servizio, rilevante sulla sua condotta di induzione dei pubblici ufficiali a commettere il reato previsto dall'articolo 615 ter del Codice penale nella forma aggravata dall'utilizzo illecito di funzioni pubbliche.

Infatti, chiarisce la Cassazione che non è la qualità di pubblico ufficiale che ha determinato la contestata aggravante, ma l'uso delle proprie funzioni pubbliche per introdursi nel sistema informatico che invece può essere legittimamente consultato solo per finalità di ordine pubblico e repressione del crimine anche dalle forze di Polizia abilitate all'accesso.

<https://iusmanagement.org/2022/10/06/verificare-per-motivi-illeciti-uninformazione-del-database-dellufficio-e-accesso-abusivo-al-sistema-informatico/>

E' ammissibile l'accettazione dell'offerta fuori termini, se con firma digitale e con data anteriore certa

Consiglio di Stato, sentenza n 8426 del 30 settembre 2022

In sede di gara telematica veniva rilevato che la società poi esclusa aveva compilato la propria offerta economica a video, con un ribasso percentuale del 31,14%, visibile sul portale MePa nella sezione "Modello generato" sotto forma di file pdf scaricabile ma non sottoscritto e, nella sezione "Modello allegato" del portale MePa, in luogo dell'offerta economica generata dal sistema al fine dell'apposizione della firma digitale, aveva invece caricato un'offerta economica firmata digitalmente, ma con contenuto palesemente estraneo alla gara in esame. Con nota acquisita al prot. n.-OMISSIS-, la società esclusa avanzava la richiesta di riammissione alla gara, accettata dalla stazione appaltante.

In seguito a ricorso, il Consiglio di Stato ha stabilito quanto segue.

E' ben vero che le clausole del bando richiamate dal TAR precludono, alla luce dei principi di certezza delle regole delle pubbliche gare e di parità di trattamento dei loro concorrenti, possibili sanatorie di offerte non debitamente sottoscritte e quindi non riconducibili con certezza alla società interessata fin da momento della loro presentazione.

Tuttavia, alla luce del principio di massima partecipazione alle pubbliche gare quale corollario dei più generali principi di libertà d'iniziativa economica in condizioni di piena concorrenza e di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, le medesime clausole non hanno riguardato il diverso caso in esame, in cui la concorrente ha chiesto di essere riammessa alla gara de qua, da un lato, allegando il file auto-generato recante l'offerta economica, avente data certa ed a lei univocamente riconducibile essendo l'unica legittimata a depositare l'offerta telematica mediante accredito delle credenziali ottenute dallo stesso sistema informatico utilizzato dalla stazione appaltante e, dall'altro, a maggior ragione, ha anche esibito il format pdf della medesima domanda, sottoscritto digitalmente in data certa anteriore alla data di scadenza della presentazione delle domande così come richiesto dal bando.

Deve quindi concludersi **che la stazione appaltante ha legittimamente provveduto, in sede di autotutela, alla riammissione della società e alla rideterminazione della soglia di anomalia, avendo positivamente riscontrato la sussistenza delle predette circostanze.**

L'Amministrazione ha dunque legittimamente – ed anzi doverosamente- provveduto alla riammissione di un'offerta risultata certa nei contenuti, nella data e nella riferibilità al proponente, alla stregua di una interpretazione del bando coerente con gli istituti ed i principi dell'ordinamento volti alla selezione della migliore offerta mediante la più estesa competizione concorrenziale in condizioni di parità, sia pur mediante l'attivazione da di un sistema di gara risalente nel tempo e sconosciuto all'ordinamento euro unitario.

<https://iusmanagement.org/2022/10/03/sbaglia-ad-inviare-il-file-dellofferta-e-ammissibile-laccettazione-dellofferta-fuori-termini-se-con-firma-digitale-e-con-data-anteriore-certa/>

Nelle procedure MEPA l'aggiudicazione definitiva segue un procedimento semplificato nel quale l'obbligo di comunicare l'aggiudicazione è sostituito dalla pubblicazione delle relative informazioni direttamente sul sistema.

Tar Lazio, Roma, Sez. I Quater, 16/09/2022, n. 11888

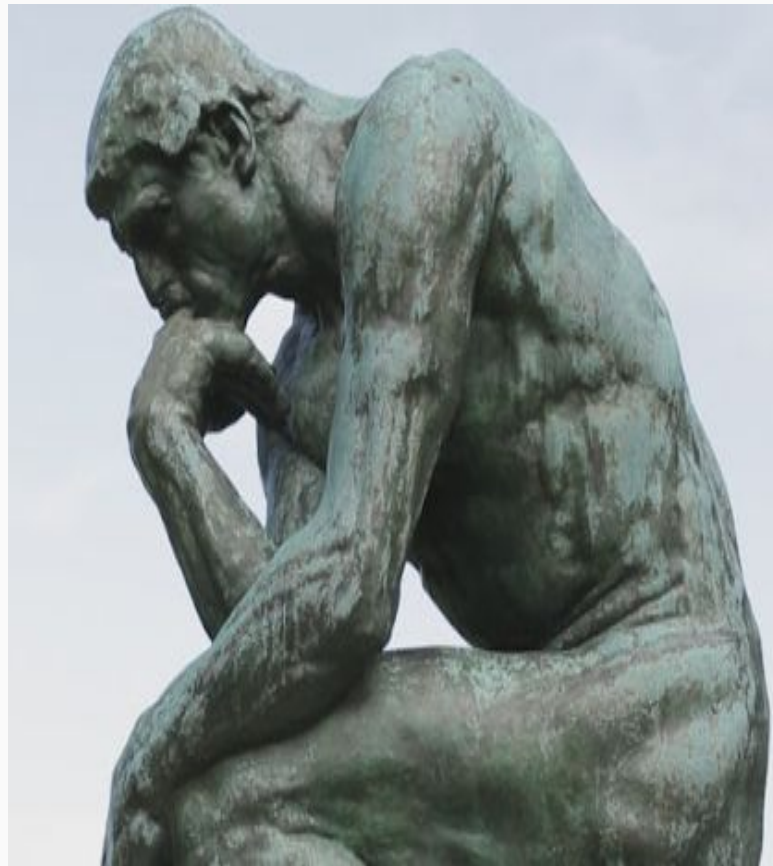
Nell'ambito delle procedure MEPA, l'aggiudicazione definitiva segue un procedimento del tutto semplificato nel quale, da un lato, l'obbligo di comunicare l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice è sostituito dalla pubblicazione delle relative informazioni direttamente sul sistema MEPA; dall'altro, la stessa aggiudicazione definitiva avviene più celermente in quanto l'amministrazione ha la possibilità di procedere alla verifica dei requisiti direttamente dal Sistema.

Il Tar Lazio dichiara irricevibile per tardività della notificazione ricorso avverso aggiudicazione di RDO, evidenziando le peculiarità delle procedure svolte sul Mepa ai fini della individuazione dei termini per il ricorso.

“Nell’ambito della procedura MEPA, giova ribadirlo, l’aggiudicazione definitiva segue un procedimento del tutto semplificato nel quale, da un lato, l’obbligo di comunicare l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, cod. app., è sostituito dalla pubblicazione delle relative informazioni direttamente sul sistema MEPA, come ampiamente sopra argomentato; dall’altro, la stessa aggiudicazione definitiva avviene più celermente in quanto l’amministrazione ha la possibilità di procedere alla verifica dei requisiti direttamente dal Sistema.”

<https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/nelle-procedura-mepa-laggiudicazione-definitiva-segue-un-procedimento-semplificato-nel-quale-lobbligo-di-comunicare-laggiudicazione-e-sostituito-dalla-pubblicazione/>

La dottrina



Smart working e orario multiperiodale: alla caccia di strumenti per contenere il caro bollette

il sito delle **AUTONOMIE LOCALI**

<https://leautonomie.asmel.eu/smart-working-e-orario-multiperiodale-alla-caccia-di-strumenti-per-contenere-il-caro-bollette/>

Materie trasversali e leale collaborazione



https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47819&content=Materie%2Btrasversali%2Be%2Bleale%2Bcollaborazione&content_auth_or=%3Cb%3EGennaro%2BFerraiuolo%3C%2Fb%3E

Il limite del 'requisito attitudinale' nella parità tra i sessi: una questione dimenticata e di nuovo attuale?



https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47820&content=Il%2Blimito%2Bdel%2B%27requisito%2Battitudinale%27%2Bnella%2Bparit%C3%A0%2Btra%2Bi%2Bsessi%3A%2Buna%2Bquestione%2Bdimenticata%2Be%2Bdi%2Bnuovo%2Battuale%3F&content_author=%3Cb%3EMaria%2BCristina%2BGrisolia%3C%2Fb%3E

Nessun diritto di accesso documentale agli atti processuali

Maurizio Lucca

«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

<https://www.mauriziolucca.com/nessun-diritto-di-accesso-documentale-agli-atti-processuali/>

L'ombra del semipresidenzialismo sull'Italia del futuro

AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO

un laboratorio formativo e sperimentale

**Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione
a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"**

Direttori Prof. Giuseppe Di Gaspare e Prof. Bernardo Giorgio Mattarella

<https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2022/09/30/lombra-del-semipresidenzialismo-sullitalia-del-futuro/>

È valido il voto espresso tramite segno grafico diverso dal crocesegno?



<https://www.altalex.com/documents/news/2022/10/05/valido-voto-espresso-tramite-segno-grafico-diverso-da-crocesegno>

Conclusione



*“Dove un superiore pubblico interesse non imponga un
momentaneo segreto, la casa dell’amministrazione dovrebbe
essere di vetro”*

(Filippo Turati-Discorso alla Camera di Deputati-1908)

“Grazie per averci seguito...
Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

[https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1b
ORtLA](https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1bORtLA)

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

Simona Anzani

